



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 31 Data 07/04/2016	Oggetto: programmazione triennale fabbisogno del personale
---------------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile alle ore 12,00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio	X	

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.267/2000 e dal D.Lgs.165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- CHE l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

- CHE l'art.6 del D.Lgs.165/2001 prevede, come norma di principio, che la determinazione della dotazione organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica, siano disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell'art.1 dello stesso Decreto Legislativo quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l'accrescimento dell'efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;

- CHE l'art.89 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali anche attraverso la definizione dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva e riconosce agli Enti Locali, al comma 5, autonomia normativa e organizzativa nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;

DATO ATTO che l'art.1 comma 3 del D.Lgs.165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano nuove necessità;

- RITENUTO CHE: per le annualità 2016/2017/2018 l'Amministrazione comunale non intende procedere ad alcun tipo di assunzione dando atto che il posto in dotazione organica del Responsabile del Servizio Finanziario, risulta coperto tramite l'istituto dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato sindacale.

CONSIDERATO quindi, che alla luce delle recenti novità legislative riguardanti il settore finanziario (il passaggio a regime della Contabilità Armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 con l'introduzione della contabilità Economico - Patrimoniale) comporterà un notevole aggravio di lavoro a carico dei dipendenti del settore stesso tali da rendere necessario procedere ad una rivisitazione della dotazione organica vigente.

VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs.30/03/2001 n.165 e successive modificazioni;

Visto il D.l. 90/2014;

- art. 3 comma 5 che ha confermato le disposizioni contenute nei commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 296/2006 in materia di contenimento della spesa del personale;
- art.3 comma 5-bis che chiarisce che il tetto di spesa deve essere riferito al triennio 2011/2013, da intendersi quale parametro temporale fisso ed immutabile;
- art. 3 comma 5 che ha abrogato l'articolo 76 del d.l. 112/2008 secondo cui vigeva il divieto assoluto di assunzioni di personale nel caso in cui il rapporto della spesa del personale sul totale della spesa corrente fosse pari o superiore al 50%, e che in caso in cui l'incidenza della spesa del personale sul totale della spesa corrente fosse stata inferiore al 50% era possibile assumere nel limite del 40% della spesa della cessazioni dell'anno precedente;
- art. 3 comma 5-quater che ha introdotto i nuovi limiti assunzionali, rispetto alla spesa per le cessazioni intervenute nell'anno precedente, nella misura del:
 - 60% per gli esercizi 2014 e 2015;
 - 80% per il biennio 2016/2017;
 - 100% a decorrere dall'esercizio 2018;
- per gli enti virtuosi (ossia per gli enti con incidenza della spesa di personale pari o inferiore al 25%) di assumere a tempo indeterminato nel limite dell'80% della spesa dei cessati dell'anno precedente per l'anno 2014 e nel limite del 100% a decorrere dal 2015;
- art. 3, comma 5, quinto periodo che consente, a decorrere dal 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- art. 11, comma 4-bis, che prevede che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.....omissis", da intendersi che in presenza di tale condizione si può oltrepassare il limite del 50% fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RITENUTO CHE: per le annualità 2016/2017/2018 l'Amministrazione comunale non intende procedere ad alcun tipo di assunzione dando atto che il posto in dotazione organica del Responsabile del Servizio Finanziario, risulta coperto tramite l'istituto dell'art.110 del D.lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato sindacale;

VISTO, altresì, che nell'anno 2009 questo ente non ha sostenuto spese per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione e lavoro, per il lavoro accessorio, per i contratti di somministrazione e per gli altri rapporti formativi e che quindi il tetto del 50% deve intendersi riferito alla spesa media sostenuta nel triennio 2007/2009;

CONSIDERATO che la spesa media per il personale flessibile sostenuta nel triennio 2007/2009 è stata di Euro 95.122,34 e che quindi il limite del 50% è stabilito in Euro 57.073,41;

ATTESO che dal quadro normativo come delineato ne discende che si è in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa: rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 e rispetto del limite di contenimento della spesa del personale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'articolo n° 6, co. 4. 4 bis e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n° 449, e successive modificazioni;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art.39 della L. n° 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTO l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;

VISTO, altresì, l'art.91 del D.L.vo 267/2000 che riprende per gli enti locali le disposizioni dell'art.39, Legge 449/97;

VISTO l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), e successive modificazioni;

VISTA la legge finanziaria 2010 approvata con legge n. 191 del 23.12.2009;

VISTA la legge di stabilità 2011 n. 220/2010.

VISTE:

Leggi n. 106/2011 (decreto sviluppo), n. 111/2011 (manovra correttiva 2011, n. 148/2011 (manovra bis), n. 183/2011 (legge di stabilità), n. 214/2011 (decreto salva Italia), n. 14/2012 (Decreto Milleproroghe), la Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.L. 16/2012 (cd semplificazioni fiscali) e il D.L. 102/2013

VISTO il D.L. 90/2014;

VISTA la Legge 190/2014, legge di stabilità 2015;

PRECISATO CHE il presente programma di assunzioni è suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti da qualsivoglia sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è prevedibile;

DATO ATTO, altresì, che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata dall'acquisizione della certificazione di competenza dell'organo di revisione contabile;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. N. 165/2001 introdotto dall'art. 35 del D.Lgs. N. 150/2009 che dispone che *"il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

SENTITE le proposte dei responsabili di aree che hanno individuato alcuni profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali degli uffici cui sono preposti da assumere in pianta stabile ed altri da assumere a tempo determinato, in relazione alla vacanza dei posti risultanti dalla dotazione organica ;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno provvedere in merito ;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, dando atto che con il parere di regolarità contabile il Ragioniere comunale ha attestato il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa di riferimento sulla spesa per il personale;

CON VOTI unanimi e favorevoli dei presenti espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE la propria dotazione organica;


3. DI DARE ATTO che alla luce delle recenti novità legislative riguardanti il settore finanziario (il passaggio a regime della Contabilità Armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 con l'introduzione della contabilità Economico - Patrimoniale) comporterà un notevole aggravio di lavoro a carico degli stessi tali da rendere necessario procedere ad una rivisitazione della dotazione organica vigente.

Di dichiarare il presente atto urgente e , pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.


Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1979

li 11.04.2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 11.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

